



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 16

OGGETTO: PRESA D'ATTO PERMANERE EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2017-2019 ART. 193 COMMA 2 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D. LGS. n. 267/2000.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
BORIANI Maurizio - Sindaco	X	
SACCHI Beatrice	X	
MIGLIORINI Lidio	X	
BOSSO Michela	X	
BARAGGIOLI Giovanni	X	
MANICA Cristiano	X	
GOLDIN Maria Cristina	-	X
SACCO Giuseppe	X	
TOTALE	7	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PERMANERE EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2017-2019 ART. 193 COMMA 2 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D. LGS. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dall'art. 74, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. Aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante - Salvaguardia di Bilancio – del seguente tenore:

1. (Comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35) lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

2. (Comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35) lett. b) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta **entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto nel permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3) (Comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35) lett. c) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimenti a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4) la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi";

La nuova norma stabilisce che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio dia atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, e cioè quando dalle risultanze finanziarie si prevede un disavanzo di gestione o di amministrazione,

per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui, il consiglio deve adottare le misure per ripristinare il pareggio. In questa sede occorre anche adottare tutti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo dei crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri nei residui;

PRESO ATTO del fatto che l'articolo 193 del Tuel, modificato dal D. Lgs. 126/2014, ha invece espunto dall'ordinamento l'obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi nella salvaguardia degli equilibri.

CONSIDERATO CHE, in sede di cognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- Non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;

ATTESO CHE:

1. la gestione di competenza (per gli esercizi 2017-2019) relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio;

2. la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

- Un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- Il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio (ex patto di stabilità interno);
- Il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente.

ATTESO CHE sulla proposta di delibera sulla verifica degli equilibri va acquisito il parere del revisore (articolo 239 del Tuel) e la mancata adozione del riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, sanzionata con lo scioglimento del Consiglio.

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000,

VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 293 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000.

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000;

LA VOTAZIONE si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: SETTE

Consiglieri FAVOREVOLI: SETTE

Consiglieri CONTRARI:NESSUNO

Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO

DELIBERA

1. DI DARE ATTO, ai sensi della cornice normativa in premessa delineata, e segnatamente dell'art. 193 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000, del permanere degli equilibri generali di bilancio preventivo 2017-2019.

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- Sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- Non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- Alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità), le valutazioni e le proiezioni al 31/12 consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di tali limiti per l'esercizio in corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 22/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- Dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
- Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 22/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Lella